



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°42

Oggetto: a) Fatture emesse nei confronti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute dal CONI – Imposta di bollo ex art. 27-bis della Tabella, allegato B, al DPR 26 ottobre 1972, n. 642; b) Ulteriori quesiti in materia di corrispettivi; c) Gli Enti del Terzo Settore e la Legge n. 398/91 -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 4-2020 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilî

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 4 - 2020

Oggetto: a) Fatture emesse nei confronti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute dal CONI – Imposta di bollo ex art. 27-bis della Tabella, allegato B, al DPR 26 ottobre 1972, n. 642; b) Ulteriori quesiti in materia di corrispettivi; c) Gli Enti del Terzo Settore e la Legge n. 398/91 -

A) – *Fatture emesse nei confronti delle ASD -*

Con la risposta n. 67 del 20 febbraio 2020 ad una istanza di consulenza giuridica, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta di bollo alle fatture emesse nei confronti delle ASD riconosciute dal CONI.

E' stato chiesto di conoscere se le fatture emesse nei confronti di un'Associazione Sportiva Dilettantistica possano considerarsi esenti dall'imposta di bollo ex art. 27-bis della Tabella, allegato B al DPR 27 ottobre 1972, n., 642, dal momento che tali fatture sono da considerarsi *“documenti... richiesti... da Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni”* come da modifica apportata dalla Legge di Bilancio (art. 1, comma 646, e specifica Circolare n. 18/2018).

L'Agenzia si è pronunciata **negativamente**.

Al riguardo, afferma l'Agenzia, l'art. 27-bis dell'Allegato B, come modificato dall'art. 1, comma 646, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) prevede l'esenzione per *“gli atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle Federazioni Sportive, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI”*.

Con riferimento al quesito in esame, relativamente all'emissione di fattura nei confronti di una ASD, è da rilevare che per effetto dell'art. 21 del DPR n. 633/1972, per ciascuna operazione imponibile *“il soggetto che effettua la cessione di un bene o la prestazione di un servizio deve emettere fattura. (...) o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo”*.

Tale disposizione, prosegue l'Agenzia, evidenzia che l'interpellante è obbligato per legge ad emettere fattura nei confronti dell'Associazione Sportiva Dilettantistica anche in assenza di esplicita richiesta da parte dell'Associazione medesima.

Tale circostanza porta ad escludere che le fatture possano rientrare tra *“gli atti, documenti, (...), certificazioni, (...) richiesti (...) dalle Associazioni (...) Sportive Dilettantistiche”* di cui al citato art. 27-bis della Tariffa.

Più precisamente, ritiene l'Agenzia, che le fatture oggetto di interpello rientrano nel campo applicativo dell'art. 13, n. 1, della Tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR n. 642/1972, il quale prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 2,00 per ogni esemplare per le *"Fatture, note, conti e simili documenti recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria"*.

In forza di quanto disposto dalla nota n. 2 posta in calce all'art. 13 sopracitato *"L'imposta non è dovuta quando la somma non supera L. 150.000 (Euro 77,47)"*.

Ne consegue, conclude l'Agenzia, che *l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dal citato articolo 27-bis della Tabella relativa, non possa trovare applicazione con riferimento alle fatture rilasciate dall'istante nei confronti dell'Associazione Sportiva Dilettantistica riconosciuta dal CONI*.

B) Ulteriori quesiti in materia di corrispettivi

E' stato chiesto di conoscere se il documento contabile (ricevuta fiscale) rilasciato da una ASD per il corrispettivo di una prestazione debba essere soggetto all'obbligo dell'invio telematico previsto dal 2020.

L'art. 2 del DPR 21 dicembre 1996, n. 696, stabilisce all'art. 2, comma 1, lett. h), l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi, delle cessioni e delle prestazioni poste in essere dalle ASD che optano per la Legge n. 398/91.

L'art. 2 del DM 10 maggio 2019 esonera dall'adempimento dell'invio telematico dei corrispettivi, le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all'art. 2 del DPR n. 696 sopra citato.

Si ritiene, pertanto, che le ASD che optano per la Legge n. 398/91 rientrano nell'ambito applicativo dell'esonero di cui al DM 10 maggio 2019.

C) – Gli Enti del Terzo Settore e la Legge n. 398/91

Si ricorda che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, agli Enti che scelgono la qualifica di Enti del Terzo Settore, non è applicabile il regime agevolativo previsto dalla Legge n. 398 del 1991 che continuerà ad essere applicato nei confronti delle sole Associazioni Sportive Dilettantistiche che optano per la medesima Legge n. 398.